



Regolamento del Collegio Sindacale

Teramo, 20 maggio 2009

1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	4
2	COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	4
2.1	ACCETTAZIONE NOMINA	5
2.2	RINUNCIA ALL'INCARICO.....	5
2.3	DECADENZA DALL'INCARICO	5
2.4	REVOCA DELL'INCARICO	5
2.5	MORTE.....	6
2.6	SOSTITUZIONE	6
2.7	COLLABORATORI DEL SINDACO	6
2.8	INIZIATIVE FORMATIVE PER I MEMBRI DEL COLLEGIO	6
3	DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	6
3.1	VIGILANZA SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	6
3.2	INTERVENTO ALLE ASSEMBLEE	7
4	POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	7
4.1	NOTIZIE ED INFORMAZIONI.....	7
4.1.1	<i>Poteri informativi</i>	<i>7</i>
4.1.2	<i>Atti di ispezione e controllo.....</i>	<i>8</i>
4.2	AMMINISTRAZIONE ATTIVA DEL COLLEGIO SINDACALE.....	8
4.3	POTERE / DOVERE DI INDAGINE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	9
5	RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE.....	9
5.1	CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO	9
5.2	FREQUENZA DELLE RIUNIONI	9
5.3	QUORUM COSTITUTIVO DEL COLLEGIO	10
5.4	DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO	10
5.5	MAGGIORANZE DELIBERATIVE RICHIESTE.....	10
5.6	VERBALE DELLE RIUNIONI.....	10
6	REMUNERAZIONE E RIMBORSI AI SINDACI.....	11
7	RAPPORTI CON LE FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO DELLA BANCA E GLI ORGANI SOCIALI	11
8	RAPPORTI CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
9	DISPOSIZIONI FINALI.....	12
10	ALLEGATO - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE	12
10.1	ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DAL CODICE CIVILE.....	12
10.2	ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DAL REGOLAMENTO CONGIUNTO	13
10.3	ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA "LA FUNZIONE DI CONFORMITÀ	

(COMPLIANCE)”	14
10.4 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE.....	14
10.4.1 <i>Organizzazione e controlli (Titolo IV, Capitolo I, Sezione II)</i>	15
10.5 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GOVERNO SOCIETARIO DELLE BANCHE.....	15
10.6 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DALLE ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE	16
10.7 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DAL TUF	17
10.8 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DAL REGOLAMENTO E MITTENTI	17
10.9 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI RIVENIENTI DAL TUB	18
10.10 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DALLA NORMATIVA SULLA MARKET ABUSE.....	18
10.11 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DAL D.LGS. 231/2007 IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO	19
10.12 ATTRIBUZIONI RIVENIENTI DALLA CIRCOLARE DEL 2 GENNAIO 2009	19

1 Obiettivi del documento

Il presente Regolamento (“Regolamento”) viene adottato dal Collegio Sindacale (il “Collegio”) di Banca Tercas S.p.A. (la “Società” ovvero la “Banca”) allo scopo di disciplinare le modalità di funzionamento e le competenze afferenti al predetto Organo, conformemente ai principi sanciti dall’Autorità di Vigilanza, relativamente al governo societario.

Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Società.

2 Composizione del Collegio Sindacale

Il Collegio è composto, ai sensi dello statuto, da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e comunque fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere, a pena di ineleggibilità¹ o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti ex art. 2399 del codice civile, ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi, per gli stessi espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in Organi diversi da quelli di controllo in altre Società del Gruppo nonché in Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

Inoltre, non possono essere eletti, e se eletti decadono dall’ufficio, i candidati che ricoprano l’incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in Società o enti, ovvero comunque collaborino alla gestione di imprese, che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di Società controllate, negli stessi settori del Gruppo.

¹ Non possono essere eletti alla carica di Sindaco:

- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società. Se dopo la nomina a Sindaco diventa Amministratore un soggetto legato al Sindaco dai suddetti vincoli di parentela o affinità, il Sindaco decade dall’ufficio;
- gli Amministratori delle Società controllate ovvero il loro coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado, qualora ricoprano la carica di Sindaco presso la Società controllante o presso le Società sottoposte a comune controllo;
- coloro che si trovano in situazione di incapacità legale (interdetti ed inabilitati, falliti, condannati a pena che importi interdizione dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi);
- coloro che sono legati alla Società o a Società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita. Vi rientra il rapporto stabile di lavoro con la Società, ad esempio il professionista (avvocato, consulente fiscale) cui sia affidata una consulenza generale in materia contabile, amministrativa e fiscale che concretizza una prestazione d’opera continuativa e quindi non saltuaria od occasionale. La semplice reiterazione di un incarico limitato e privo di vincolo precostituito tra la Società e il professionista non realizza una causa di ineleggibilità;
- coloro che si trovano in altre situazioni di incompatibilità previste dalla legge, quale la qualità di impiegato civile dello Stato (art. 90 R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 2960);
- tuttavia, lo Statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

2.1 Accettazione nomina

La nomina del Collegio è effettuata con delibera dell'Assemblea ordinaria e comunicata dalla Banca al soggetto nominato la cui accettazione deve essere depositata a cura degli Amministratori entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese.

2.2 Rinuncia all'incarico²

Ciascun Sindaco può rinunciare all'incarico in qualsiasi momento, tuttavia la Banca può agire per i danni salvo vi sia giusta causa o la rinuncia sia conseguente ad operazioni straordinarie che hanno modificato le maggioranze azionarie.

La rinuncia ha effetto immediato quando c'è un Sindaco supplente che subentra, diversamente gli effetti della rinuncia sono differiti sino al momento della nomina dei nuovi Sindaci da parte dell'Assemblea. In tal ultima ipotesi, il Sindaco dimissionario resta provvisoriamente in carica.

La rinuncia va inviata al Consiglio di Amministrazione ed agli altri Sindaci³. E' sufficiente una comunicazione scritta senza alcuna motivazione particolare, né occorre accettazione da parte della Società.

2.3 Decadenza dall'incarico⁴

I casi di incapacità e le altre condizioni di ineleggibilità verificatisi successivamente alla nomina fanno decadere il Sindaco dalla funzione.

L'assenza ingiustificata a due riunioni del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione nello stesso esercizio comporta la decadenza (art. 2404 comma 2 codice civile).

Comporta, altresì, la decadenza l'assenza ingiustificata:

- alle Assemblee della Società⁵ (art. 2405 comma 2 codice civile);
- a due adunanze del Comitato Esecutivo nello stesso esercizio (art. 2405 comma 1 e 2 codice civile).

I Sindaci sono responsabili per i danni arrecati alla Società dalle delibere assunte in loro assenza.

E' esclusa la decadenza dell'intero Collegio Sindacale per l'inattività dello stesso Collegio, sia relativa alla mancata riunione trimestrale sia alla mancata riunione per due trimestri.

E' prevista la decadenza dall'incarico in caso di cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili o dagli albi professionali o dall'incarico di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La decadenza si verifica di diritto e non è necessaria apposita delibera assembleare.

2.4 Revoca dell'incarico⁶

La revoca ha effetto immediato e fa subentrare i Sindaci supplenti.

Il Sindaco può essere revocato solo per giusta causa. Pertanto è nulla ogni delibera assembleare che revochi il Sindaco o ne accerti la decadenza in ipotesi non previste dalla legge.

La delibera di revoca deve in ogni caso essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

² Art. 2401 codice civile.

³ La rinuncia non esclude la responsabilità del Sindaco salvo che si attivi per evitare che gli Amministratori pongano in essere atti pregiudizievoli per la Società ovvero non facciano quanto possibile per ridurre l'entità dei danni.

⁴ Art. 2399 codice civile.

⁵ La decadenza non opera quando l'Assemblea in prima convocazione (ordinaria o straordinaria) è andata deserta. Il mancato intervento alle Assemblee rende annullabili le delibere adottate nell'Assemblea stessa. L'Assemblea è irregolarmente costituita quando l'intero Collegio Sindacale è assente in quanto dimissionario.

⁶ Art. 2400 codice civile.

Il conflitto tra la Società e i Sindaci e l'azione di responsabilità contro quest'ultimi non comporta la revoca automatica dell'organo di controllo, ma è necessaria una autonoma valutazione giudiziale.

E' esclusa la giusta causa quando vi siano semplici divergenze o attriti con gli Amministratori.

2.5 Morte

La morte del Sindaco produce gli stessi effetti della decadenza e della revoca. In nessun caso gli eredi (o legatari) succedono per diritto ereditario nell'incarico di Sindaco.

2.6 Sostituzione

Nel caso in cui i Sindaci vengano ad essere in numero inferiore a quello previsto statutariamente, nel corso della prima Assemblea, dovranno essere nominati i nuovi Sindaci effettivi e supplenti per l'integrazione del Collegio.

2.7 Collaboratori del Sindaco

Ciascun Sindaco può farsi coadiuvare da propri dipendenti od ausiliari secondo quanto stabilito dall'articolo 2403-bis, codice civile.

2.8 Iniziative formative per i membri del Collegio

Al fine di consentire un efficace svolgimento del loro ruolo, i sindaci sono coinvolti in iniziative aventi l'obiettivo di accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, anche in relazione all'evoluzione del quadro normativo.

In particolare per i sindaci di prima nomina è prevista una introduzione alle materie di competenza del Collegio (attraverso la presa visione della normativa interna della Banca, dei flussi informativi a supporto del processo decisionale degli organi deliberanti, degli schemi di bilancio, etc..).

3 Doveri del Collegio Sindacale

3.1 Vigilanza sul Consiglio di Amministrazione⁷

Il Collegio ha obblighi di vigilanza sul rispetto della legge e dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione. Con riguardo a questi ultimi, i Sindaci devono accertare che gli Amministratori, in concreto, abbiano assunto ogni informazione ed adottato tutte le cautele idonee per il genere di operazione da attuare.

In particolare il Collegio Sindacale:

- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, cioè sulla concreta idoneità e rispondenza delle strutture aziendali rispetto all'attività esercitata;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile, cioè sulla concreta idoneità ad evitare ed individuare irregolarità ed errori.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo sulla gestione della

⁷ Art. 2403 codice civile.

Banca, anche individualmente. A tal fine il Collegio può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al Collegio è inoltre demandato il compito di accertare che anche le singole operazioni deliberate dal Consiglio siano contemplate dall'oggetto sociale e che queste non vengano a ledere la capacità patrimoniale della Società.

Nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, il Collegio verifica e approfondisce cause e motivi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili. Il Collegio sovrintende alla predisposizione ed al rispetto della regolamentazione di Gruppo concernente i conflitti di interesse.

Per adempiere agli obblighi di vigilanza sull'attività sociale, verificando l'effettiva applicazione della legge e dello statuto, i Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo⁸.

3.2 Intervento alle Assemblee⁹

Per adempiere agli obblighi di vigilanza sull'attività sociale, verificando l'effettiva applicazione della legge e dello statuto, i Sindaci devono assistere alle Assemblee dei soci.

I Sindaci, nell'esercizio della loro funzione di controllo sulla legalità degli atti societari, possono intervenire per impugnare quelli ritenuti viziati.

Oltre a far valere il proprio motivato dissenso espresso in Assemblea, i Sindaci possono impugnare le decisioni dell'Assemblea quando queste non sono prese in conformità della legge o dello Statuto¹⁰.

4 Poteri del Collegio Sindacale

4.1 Notizie ed informazioni

4.1.1 Poteri informativi¹¹

Per adempiere alle proprie funzioni, sono attribuiti al Collegio Sindacale poteri informativi, cioè:

- richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riguardo a Società controllate;
- scambiare informazioni con organi corrispondenti delle Società controllate dalla Banca con riguardo ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale;
- scambiare informazioni¹² e dati rilevanti¹³ con i soggetti incaricati del controllo contabile.

Al potere di chiedere notizie corrisponde l'obbligo dei componenti del Consiglio di Amministrazione di informare (con la periodicità fissata dallo Statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi) i Sindaci:

- sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché;
- sulle operazioni più rilevanti per dimensioni o caratteristiche effettuate dalla Società e dalle sue controllate (anche qualitative, ad esempio operazioni atipiche, inusuali o compiute o deliberate da

⁸ Art. 2405 codice civile.

⁹ Art. 2405 codice civile.

¹⁰ Art. 2377 comma 1 codice civile.

¹¹ Art. 2403 bis comma 2 codice civile.

¹² Art. 2409 septies codice civile.

¹³ Art. 150, comma 2, D.Lgs. 58/98.

Amministratori interessati) (cfr. art. 2381 comma 5 codice civile).

Il Collegio ha diritto di ricevere 30 giorni prima dell'Assemblea:

- notizie circa ogni interesse degli Amministratori in una determinata operazione (cfr. art. 2391 codice civile);
- notizie circa il dissenso di un Amministratore rispetto alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione (cfr. art. 2392 codice civile);
- relazione sulle proposte di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (cfr. art. 2441 comma 6 codice civile).

4.1.2 Atti di ispezione e controllo¹⁴

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sulla gestione della Società¹⁵.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e controllo, i Sindaci possono avvalersi di dipendenti e ausiliari. Al riguardo è stabilito che:

- i collaboratori agiscano sotto la responsabilità dei Sindaci ed a spese di questi;
- i collaboratori non possano trovarsi in una delle condizioni che sono causa di ineleggibilità e di decadenza per i Sindaci;
- gli Amministratori possano rifiutare il permesso ai collaboratori dei Sindaci per accedere ad informazioni riservate (art. 2403 bis comma 4 e 5 codice civile).

4.2 Amministrazione attiva del Collegio Sindacale

La legge prevede anche alcuni casi in cui i Sindaci esercitano poteri di amministrazione attiva in sostituzione di altri organi societari, ovvero:

- richiesta al Tribunale di riduzione del capitale per perdite (art. 2446 comma 2 codice civile);
- convocazione dell'Assemblea affinché assuma le delibere del caso quando vi sia urgente necessità di provvedere, indipendentemente dalla fonte (informazioni, denuncia dei soci, ecc.) dalla quale derivi la conoscenza di fatti di rilevante gravità. In particolare quando:
 - nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 2406 comma 2 codice civile)¹⁶
 - una minoranza qualificata di soci (un ventesimo del capitale sociale ovvero un cinquantesimo nelle Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) denunci fatti di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 2408 comma 2 codice civile)
- convocazione dell'Assemblea in sostituzione degli Amministratori (art. 2406 comma 1 codice civile):
 - in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli Amministratori;
 - per riduzione del capitale per perdite (artt. 2446 e 2447 cod. civ.) (per omissione degli Amministratori);

¹⁴ Art. 2403 bis codice civile.

¹⁵ E' escluso un controllo di merito, cioè l'opportunità delle scelte operate. Tuttavia i Sindaci possono vigilare sulla conformità alle regole della buona amministrazione degli atti di gestione e quindi segnalare agli Amministratori ed eventualmente ai soci la pericolosità economica di certe operazioni.

¹⁶ La Banca d'Italia richiede agli intermediari la previsione, come da art. 52 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, di un adeguato sistema di flussi informativi affinché l'organo di controllo informi senza indugio la stessa di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza potenzialmente corrispondenti ad irregolarità gestionali o violazioni di norme disciplinanti l'attività bancaria.

- su richiesta da parte di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale (art. 2367 cod. civ.) (per omissione degli Amministratori);
- adempimenti pubblicitari in sostituzione degli Amministratori (art. 2406 comma 1 codice civile);
- amministrazione della Società in caso di cessazione della carica di tutti gli Amministratori o dell'Amministratore unico (art. 2386 comma 5, cod. civ.);
- iscrizione presso il registro delle imprese della cessazione degli Amministratori (art. 2385 comma 3, cod. civ.);
- istanza al Tribunale per l'accertamento delle cause di scioglimento della Società (art. 2485 comma 2, cod. civ.);
- istanza al Tribunale per la convocazione dell'Assemblea per la nomina dei liquidatori (art. 2487 comma 2, cod. civ.);
- istanza al Tribunale per la revoca dei liquidatori per giusta causa (art. 2487 comma 4, cod. civ.).

4.3 Potere / Doveri di indagine del Collegio Sindacale¹⁷

Se una maggioranza qualificata di soci (almeno un cinquantesimo del capitale sociale in quanto la Banca fa ricorso al mercato del capitale di rischio) denuncia al Collegio fatti censurabili relativi all'attività degli Amministratori, dirigenti e di chiunque operi per la Banca, il Collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati.

Successivamente, il Collegio deve presentare le risultanze dell'indagine all'Assemblea in tale caso immediatamente convocata, se vi è urgenza di provvedere.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione svolta all'Assemblea.

5 Riunioni del Collegio Sindacale

5.1 Convocazione del Collegio¹⁸

La convocazione è diretta solo ai Sindaci effettivi e non ai supplenti.

Per la convocazione non sono richieste particolari formalità, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo.

L'iniziativa della convocazione è presa dal Presidente (o anche da ogni Sindaco) che avvisa (con qualunque mezzo, anche verbalmente) i membri del Collegio Sindacale in modo che possano intervenire indicando il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

La comunicazione della riunione va fatta tempestivamente ma non in un termine minimo.

5.2 Frequenza delle riunioni¹⁹

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni sessanta giorni²⁰.

In ogni caso, il Collegio deve riunirsi per redigere la relazione al bilancio²¹ e per indagare ai sensi dell'

¹⁷ Art. 2408 codice civile.

¹⁸ Art. 2404 codice civile.

¹⁹ Art. 2404 comma 1 codice civile.

²⁰ Si fa presente che, qualora l'intero Collegio non si riunisce, è possibile la revoca dei Sindaci per giusta causa.

articolo 2406 del codice civile sui fatti censurabili di rilevante gravità.

5.3 Quorum costitutivo del Collegio²²

Il Collegio Sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci.

I Sindaci devono intervenire di persona alle riunioni e non possono farsi rappresentare da altri.

5.4 Deliberazioni del Collegio

Il Collegio, una volta riunito, può discutere ogni questione inerente alle proprie funzioni, e l'organizzazione dell'attività di controllo è programmata secondo le esigenze del caso.

5.5 Maggioranze deliberative richieste²³

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno).

La maggioranza necessaria deve esistere al momento della deliberazione e non solo all'inizio della seduta.

Tutti i Sindaci, compreso il Presidente, hanno a disposizione un solo voto per esprimere la propria volontà.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

5.6 Verbale delle riunioni

Le riunioni del Collegio Sindacale devono essere verbalizzate.

Dal verbale devono risultare tutte le operazioni e le verifiche eseguite e le deliberazioni adottate (art. 2404 comma 3 codice civile).

I verbali delle riunioni del Collegio sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse.

Il verbale, trascritto nell'apposito libro delle riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale, sul quale sono di volta in volta indicate le presenze dei Sindaci e le decisioni prese (art. 2421 n. 5 codice civile), deve essere sottoscritto dai Sindaci che hanno partecipato alla riunione. Sul libro deve essere riportata anche la relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio.

Il verbale può essere redatto su un foglio separato ma contestualmente o subito dopo la riunione. La trascrizione può essere compiuta successivamente sul libro.

²¹ Ai sensi dell'art. 2429 codice civile, "Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo. Il Collegio Sindacale deve riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. Il Collegio Sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409-ter. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato. I Soci possono prenderne visione. Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime".

²² Art. 2404 comma 4 codice civile.

²³ Art. 2404 comma 4 codice civile.

Il libro delle adunanze e deliberazioni può essere consultato dagli Amministratori della Banca ma non dai Soci della stessa.

6 Remunerazione e rimborsi ai Sindaci

Con riferimento alle previsioni previste nello Statuto e nelle Disposizioni di Vigilanza, la Policy sui “Sistema di remunerazione e di incentivazione”, illustra le disposizioni in merito alla remunerazione ed ai rimborsi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale.

7 Rapporti con le funzioni di controllo interno della Banca e gli organi sociali

Il Collegio Sindacale della Banca deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno, come identificati e regolati negli appositi regolamenti interni.

Le relazioni delle Funzioni di Revisione Interna e di Conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive Funzioni anche al Collegio Sindacale.

Il Collegio, fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, segnala agli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

8 Rapporti con l'Organismo di Vigilanza

Il Collegio Sindacale, per l'affinità professionale ed i compiti che gli sono espressamente attribuiti dalla legge vigente, è uno degli interlocutori “istituzionali” dell'Organismo di Vigilanza, costituito ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001.

In particolare, il Collegio Sindacale:

- riceve, su base periodica, dall'Organismo di Vigilanza relazione circa:
 - l'attività svolta;
 - le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Banca, sia in termini di efficacia del Modello.
- può convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento o presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo o a situazioni specifiche.

Inoltre, ai sensi della normativa anticiclaggio (di seguito “D.Lgs. 231/2007”), l'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati, vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute ed a tal fine:

- comunicano, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 D.Lgs. 231/2007;
- comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D.Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia;
- comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 D.Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia;
- comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36

D.Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia.

9 Disposizioni finali

Le previsioni del presente Regolamento entrano in vigore con l'approvazione da parte del Collegio Sindacale (con presa visione da parte del Consiglio di Amministrazione).

I Sindaci si confrontano annualmente sull'efficacia del presente Regolamento e sulla concreta attuazione delle regole di governo societario sancite dalla Banca d'Italia, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni.

Ogni modificazione al presente Regolamento dovrà avvenire da parte del Collegio Sindacale ai sensi dello statuto e della normativa vigente e dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

10 Allegato - Attribuzioni del Collegio Sindacale

Il presente allegato enumera le attribuzioni del Collegio Sindacale della Banca alla luce della normativa civilistica e di vigilanza²⁴.

Le attribuzioni in capo a tale Organo sociale sono riportate elencando quanto è sancito da ciascun provvedimento normativo di seguito indicato.

Tale elencazione, se da un lato consente di attenzionare quanto è prescritto da ogni singola fonte normativa, dall'altro fornisce una visione complessiva dell'intero assetto normativo vigente.

A fronte della prolissità delle informazioni e della reiterazione delle prescrizioni normative, l'organizzazione dell'allegato consente altresì, nell'ipotesi di evoluzione normativa sul tema di Governo Societario, il suo sistematico e più puntuale aggiornamento.

10.1 Attribuzioni rivenienti dal Codice Civile

Ai sensi della normativa civilistica il Collegio Sindacale vigila:

1. sull'osservanza della legge e dello Statuto (art. 2403 comma 1, cod. civ.);
2. sulle operazioni straordinarie;
3. sugli aumenti di capitale sociale (artt. 2438 e segg. cod. civ.);
4. sulla riduzione del capitale sociale (art. 2445 cod. civ.);
5. sulla riduzione del capitale sociale per perdite (artt. 2446 e 2447 cod. civ.);

²⁴ Ai fini dell'individuazione delle attribuzioni e delle responsabilità del Collegio sindacale, oltre ai provvedimenti normativi qui espressamente citati, sono stati presi in considerazione altresì:

- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, n. 81;
- le Disposizioni di Vigilanza "Requisiti particolari per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica", del 21 marzo 2007;
- l'Allegato del Bollettino di vigilanza luglio 2004, n. 7.

Si precisa che, con riferimento ai provvedimenti sopra indicati, non sono stati evidenziati riferimenti sul tema in oggetto.

6. sulle trasformazioni societarie (artt. 2498 e segg. cod. civ.);
7. sulle operazioni fusione e scissione della società (artt. 2501 e segg. cod. civ.);
8. sulla liquidazione della società (artt. 2484 e segg. cod. civ.);
9. sui conferimenti d'azienda (art. 2343 cod. civ.);
10. sulle cessioni d'azienda;
11. sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (art. 2403 comma 1, cod. civ.);
12. sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo (art. 2403 comma 1, cod. civ.);
13. sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile (art. 2403 comma 1, cod. civ.);
14. sulla formazione del bilancio di esercizio e sulle relazioni accompagnatorie (relazione sulla gestione e relazione al bilancio ai sensi dell'art. 2429 cod. civ.). In particolare, Il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, presenta le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'art. 2423, c. 4, cod. civ.. La relazione, unitamente al bilancio, alle copie integrali dell'ultimo bilancio delle Società controllate e ad un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle Società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della Società, insieme con le relazioni degli Amministratori e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato.

Inoltre il Collegio Sindacale:

15. è tenuto a fornire il proprio parere relativamente :
 - a. alla Relazione al bilancio (art. 2429 cod. civ.);
 - b. alla relazione al bilancio di liquidazione (art. 2492 cod. civ.);
 - c. all'approvazione della delibera di sostituzione per cooptazione degli Amministratori (art. 2386 cod. civ.);
 - d. al compenso da riconoscere agli Amministratori investiti di particolari cariche (art. 2389 comma 3, cod. civ.);
 - e. al conferimento e sulla revoca dell'incarico ai revisori (art. 2409 quater, cod. civ.);
 - f. al valore delle azioni da liquidare al Socio in caso di recesso (art. 2437 ter, cod. civ.);
 - g. alla congruità del prezzo di emissione delle azioni, in caso di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 cod. civ.);
 - h. alla riduzione del capitale sociale per perdite (art. 2446 cod. civ.);
16. presta il proprio consenso per l'iscrizione nell'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale (art. 2426 punto 5 cod. civ.) nonché dell'avviamento se acquisito a titolo oneroso (art. 2426 punto 6 cod. civ.);
17. redige la relazione che accompagna il rendiconto finale degli Amministratori e la relazione del soggetto incaricato della revisione contabile quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis cod. civ. (art. 2447 nonies cod. civ.).

10.2 Attribuzioni rivenienti dal Regolamento Congiunto²⁵

Ai sensi dell'unito Regolamento:

1. al Collegio Sindacale sono attribuiti compiti e poteri necessari al pieno ed efficace assolvimento dell'obbligo di rilevare le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti la

²⁵ Regolamento della Banca d'Italia e della CONSOB ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del Testo Unico della Finanza.

- prestazione dei servizi;
2. nello svolgimento dei propri compiti il Collegio Sindacale può avvalersi di tutte le unità operative aventi funzioni di controllo all'interno dell'azienda;
 3. il Collegio Sindacale ha la responsabilità di garantire che l'Intermediario si conformi agli obblighi previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di servizi;
 4. il Collegio Sindacale, nell'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle relazioni relative alla gestione dei rischi, al controllo di conformità e alla revisione interna;
 5. per assicurare la correttezza e l'indipendenza delle funzioni aziendali di controllo è necessario che i responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e siano nominati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Essi riferiscono direttamente agli Organi aziendali.

10.3 Attribuzioni rivenienti dalle Disposizioni di Vigilanza “La funzione di conformità (compliance)”²⁶

In attuazione delle indicate Disposizioni:

1. il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono responsabili della supervisione complessiva del sistema di gestione del rischio di non conformità alle norme;
2. il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, con apposita delibera (non delegabile) approva le politiche di gestione del rischio in questione, ivi inclusa la costituzione di una funzione di conformità alle norme, permanente e indipendente;
3. almeno una volta l'anno il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, valuta l'adeguatezza della funzione di conformità alle norme e a tal fine può avvalersi di un comitato costituito al suo interno;
4. la nomina e la revoca del responsabile della conformità sono di competenza, esclusiva e non delegabile, del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. La Banca provvede a comunicare tempestivamente alla Banca d'Italia la nomina e l'eventuale revoca del responsabile della conformità.

10.4 Attribuzioni rivenienti dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le banche²⁷

In conformità a quanto previsto dalle indicate Disposizioni il Collegio Sindacale:

1. vigila sull'adeguatezza e sulla rispondenza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché del processo ICAAP, ai requisiti stabiliti dalla normativa;
2. per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi aziendali e delle funzioni di controllo interno.

Inoltre, qualora la Banca adotti sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali:

3. il Collegio Sindacale fornisce un supporto sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali e sulla loro rispondenza agli altri requisiti previsti dalla normativa;
4. il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno annuale, esamina la relazione annuale predisposta dalla revisione interna e assume, col parere del Collegio Sindacale, formale delibera con la quale attesta il rispetto dei requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi prescelti ai fini del calcolo dei

²⁶ Disposizioni di Vigilanza “La funzione di conformità (compliance)” del 10 luglio 2007

²⁷ Circolare della Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

requisiti patrimoniali²⁸ a fronte dei rischi di primo pilastro;

5. il Collegio Sindacale, avvalendosi dell'apporto delle funzioni di controllo interno, valuta la funzionalità e l'adeguatezza del sistema stesso, nonché la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa.

10.4.1 Organizzazione e controlli (Titolo IV, Capitolo I, Sezione II)

La Banca adotta presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la disciplina sull'informativa al pubblico; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrare nel sistema dei controlli interni della Banca.

In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni diverse da quelle che hanno già formato oggetto di specifici controlli da parte di revisori esterni o del Collegio Sindacale, la Banca pone in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al pubblico.

Le scelte operate dalla Banca sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, mentre al Direttore Generale e al Collegio Sindacale spetta, rispettivamente, di adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti e di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate.

10.5 Attribuzioni rivenienti dalle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche²⁹

Ai sensi delle Disposizioni sul governo societario, il Collegio Sindacale:

1. deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della Banca assegna all'Organo di controllo i relativi compiti e poteri;
2. vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
3. è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
4. si può avvalere delle strutture e delle funzioni di controllo interne all'Azienda per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e riceve da queste adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali. In ragione di tale stretto collegamento l'Organo di controllo è specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno (revisione interna e conformità) e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli (poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, gestione dei conflitti di interesse);
5. vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi con particolare attenzione ai sistemi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, avuto riguardo sia ai profili organizzativi, sia a quelli quantitativi. Considerata anche la rilevanza dei rischi non espressamente coperti dalla regolamentazione prudenziale del "primo pilastro" (es. reputazionale, strategico, etc.), l'Organo di controllo è altresì tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
6. ha una idonea conoscenza dei sistemi adottati dall'Intermediario, del loro concreto funzionamento, della loro capacità di coprire ogni aspetto dell'operatività aziendale;
7. è tenuto a vigilare sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti stabiliti dalla normativa;
8. nell'ambito dei controlli sulla corretta amministrazione, verifica e approfondisce cause e rimedi delle

²⁸ Oltre che dei capitali interni a fronte dei rischi rilevanti

²⁹ "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" del 4 marzo 2008

irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili;

9. tiene in considerazione, nella concreta determinazione dell'intensità e delle modalità delle verifiche da condurre nonché nella valutazione delle irregolarità riscontrate:
 - a. la rilevanza delle perdite che potrebbero derivarne per l'Intermediario;
 - b. le ricadute sul piano della reputazione e della salvaguardia della fiducia del pubblico.

Inoltre:

10. i controlli devono riguardare trasversalmente tutta l'organizzazione aziendale, includendo verifiche in ordine ai sistemi e alle procedure (es. quelli informativi e amministrativo-contabili), ai diversi rami di attività (credito, finanza, etc.), all'operatività (introduzione di nuovi prodotti, ingresso in nuove aree di business o geografiche, continuità operativa, outsourcing);
11. il Collegio Sindacale della Capogruppo verifica anche il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo;
12. nello svolgimento dei propri compiti il Collegio Sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno; le relazioni delle funzioni di revisione interna e di conformità devono essere direttamente trasmesse dai responsabili delle rispettive funzioni anche all'organo di controllo;
13. l'Organo di controllo della Banca opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate;
14. fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
15. il Collegio verifica periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dall'intermediario;
16. la scelta del revisore contabile da parte del Collegio deve essere effettuata valutandone accuratamente la professionalità e l'esperienza, affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Banca;
17. devono essere previste adeguate forme di coordinamento nel continuo tra il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile;
18. i responsabili delle funzioni di controllo nell'ambito della struttura organizzativa devono riferire direttamente al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione;
19. il Collegio è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
20. per lo svolgimento delle attribuzioni del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione prevede e regola adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi aziendali e delle funzioni di controllo interno verso lo stesso.

10.6 Attribuzioni rivenienti dalle Istruzioni di Vigilanza per le banche³⁰

Ai sensi del citato provvedimento il Collegio Sindacale:

1. verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa;
2. svolge i compiti di controllo che la legge gli affida, verificando la correttezza delle procedure contabili;
3. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit e al sistema informativo-

³⁰Circolare Banca d'Italia, n. 229 del 21 aprile 1999

contabile;

4. nell'effettuare il controllo sull'amministrazione e sulla direzione, deve soffermarsi sulle eventuali anomalie che siano sintomatiche di disfunzioni degli Organi responsabili;
5. deve concludere la verifica delle procedure operative e di riscontro interno con osservazioni e proposte agli Organi competenti, qualora si rilevi che i relativi assetti richiedano modifiche non marginali;
6. mantiene il collegamento con l'internal audit e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione aziendale. L'informativa sulle risultanze degli accertamenti effettuati dall'ispettorato e quella sui resoconti periodici resi dall'esecutivo al competente Organo amministrativo arricchisce gli strumenti utili affinché l'azione del Collegio Sindacale possa esplicarsi in modo continuo ed efficace;
7. verifica il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle Società del Gruppo;
8. informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, del T.U.). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 del T.U. (art. 52, comma 3, del T.U.).

10.7 Attribuzioni rivenienti dal TUF³¹

Ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulla Finanza applicabili alla Banca:

1. il Collegio Sindacale informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al capo II "Svolgimento dei servizi e delle attività" ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob;
2. la Consob può, anche in via generale, richiedere ai componenti dell'organo di controllo che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso di inottemperanza, la Consob provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente;
3. i componenti del Collegio Sindacale ,informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob ,circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto;
4. la società di revisione ha diritto di ottenere dagli Amministratori della Società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la Consob e il Collegio Sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

10.8 Attribuzioni rivenienti dal Regolamento Emittenti³²

Ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento applicabili alla Banca:

1. i componenti del Collegio Sindacale informano la Consob degli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata, di cui ai Capi V, VI e VII del Libro V, Titolo V del Codice Civile, alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data. I dati relativi a tali

³¹ Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

³² Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999)

incarichi sono comunicati sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento in esame;

2. il componente del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dall'articolo 144-terdecies (Limiti al cumulo degli incarichi), entro 90 giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna dimissioni da uno o più degli incarichi ricoperti e, entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Consob le cause del superamento secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 2 del Regolamento in esame. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'Organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del cod. civ.;
3. il soggetto che per la prima volta assume l'incarico di componente del Collegio Sindacale entro 90 giorni dall'assunzione dell'incarico, comunica alla Consob, secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 1 del Regolamento in esame, i dati relativi agli incarichi di amministrazione e controllo rivestiti presso le società per azioni, le società in accomandita per azione e a responsabilità limitata alla data del 30 giugno di ogni anno, entro i quindici giorni successivi a tale data;
4. i componenti del collegio Sindacale allegano alla relazione sull'attività di vigilanza di cui all'articolo 153, comma 1 del TUF l'elenco degli incarichi rivestiti presso le società per azioni, le società in accomandita per azione e a responsabilità limitata di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile alla data di emissione di tale relazione. L'elenco è redatto sulla base delle istruzioni contenute nell'Allegato 5-bis, Schema 4 del Regolamento in esame.

10.9 Attribuzioni rivenienti rivenienti dal TUB³³

Ai sensi del Testo Unico:

1. il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. A tali fini lo statuto della Banca assegna al Collegio Sindacale i relativi compiti e poteri;
2. se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla Banca o ad una o più Società controllate; il Collegio Sindacale (od i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale), possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato;
3. chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la Banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

10.10 Attribuzioni rivenienti dalla normativa sulla Market Abuse³⁴

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme in materia di abusi di mercato.

³³ Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

³⁴ Riferimenti normativi della presente disciplina sono: TUF, Regolamento Emittenti, Regolamento Mercati, Circolare Consob DME/5078692.

10.11 Attribuzioni rivenienti dal D.Lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio³⁵

A norma dell'indicato provvedimento il Collegio Sindacale:

1. verifica l'adozione e la corretta attuazione di procedure e di sistemi in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di gestione dell'AUI, di monitoraggio delle operazioni e di segnalazione delle operazioni sospette;
2. trasmette gli accertamenti e le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2007 in copia entro 10 giorni al Ministro dell'economia e delle finanze;
3. comunica, senza ritardo, alle Autorità di Vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire una violazione delle disposizioni concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni;
4. comunica, senza ritardo, al titolare o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni riguardanti la segnalazione di operazioni sospette di cui ha notizia;
5. comunica, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, c. 1, 5, 6, 7, 12, 13 e all'art. 50 del D.Lgs. 231/2007 di cui ha notizia;
6. comunica, entro trenta giorni, all'Unità di informazione finanziaria le infrazioni alle disposizioni relative agli obblighi di registrazione di cui ha notizia.

10.12 Attribuzioni rivenienti dalla Circolare del 2 gennaio 2009³⁶

Ai sensi della normativa in questione, il Collegio Sindacale deve essere sentito in merito all'approvazione da parte dell'Organo con funzione di gestione del documento nel quale sono formalizzati i risultati dell'esame in ordine a:

1. qualità dei singoli prenditori;
2. specifica valutazione della complessiva coerenza dei rating delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia.

Tale relazione deve essere trasmessa in copia alla Banca d'Italia-Amministrazione Centrale Servizio Intermediari Specializzati, qualora dall'esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne.

³⁵ Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007

³⁶ Circolare del 2 gennaio 2009 di Banca d'Italia sulla valutazione del merito del credito.